

Regolamento del Gruppo InterComunale di Protezione Civile Valtinella.

(direttiva del Ministero per la Protezione Civile e le politiche del Mare 22/12/22 GURI n.53 del 03/04/23)



INDICE:

Art. 1. Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile InterComunale Valtinella.	Pag. 3
Art. 2. Il Sindaco	Pag. 4
Art. 3. Obiettivi del GICPC VALTINELLA	Pag. 4
Art. 4. Attività del GICPC VALTINELLA	Pag. 4
Art. 5. Ammissione, esclusione e limiti di partecipazione al GICPC VALTINELLA	Pag. 5
Art. 6. Volontari effettivi	Pag. 6
Art. 7. Perdita della qualità di appartenente al GICPC VALTINELLA	Pag. 6
Art. 8. Diritto dei Volontari	Pag. 7
Art. 9. Doveri dei Volontari	Pag. 7
Art.10. Organi del GICPC VALTINELLA	Pag. 8
Art.11. Assemblea dei volontari del GICPC VALTINELLA	Pag. 8
Art.12. Comitato di Coordinamento	Pag. 9
Art.13. Coordinatore	Pag. 10
Art.14. Caposquadra	Pag. 11
Art.15. Organizzazione operativa del GICPC VALTINELLA	Pag. 11
Art.16. Sede operativa, attrezzature/dotazione tecniche, vestiario e DPI	Pag. 12
Art.17. Norme amministrative e finanziarie	Pag. 13
Art.18. Norme transitorie e di rinvio	Pag. 13
Planimetria sede GICPC VALTINELLA	Pag. 14

Art. 1.

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile InterComunale Valtinella.

- 1) Il Gruppo Intercomunale di protezione civile Valtinella, di seguito GICPC Valtinella è costituito con delibera di consiglio comunale n. 17 del 30/11/2012, con sede legale del Comune di Casciago.
- 2) Con delibera di Consiglio Comunale n.... delè stato modificato il regolamento di cui al punto 1);
- 3) Il GICPC Valtinella è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderivi volontariamente.
- 4) Il GICPC Valtinella, presta la propria opera nel rispetto del presente regolamento, nei Comuni convenzionati con apposito atto.
- 5) Il GICPC Valtinella è iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione e nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».
- 6) Il GICPC Valtinella è identificato dalla seguente stemma



Tondo, bordato di rosso e blu, con la scritta bianca su sfondo blu "protezione civile Valtinella" all' interno, logo regione Lombardia (rosa camuna), scritta "gruppo intercomunale" e immagine di prato con alberi acqua e fuoco. Sulla bordatura rossa potranno essere riportati i nomi dei comuni aderenti.

Art. 2. Il Sindaco

- 1) I sindaci, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvedono all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GICPC Valtinella;
Il sindaco del Comune capofila o suo delegato è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GICPC Valtinella al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il sindaco del Comune capofila è legale rappresentante del GICPC Valtinella e, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3. Obiettivi del GICPC Valtinella

- 1) Il GICPC Valtinella, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GICPC Valtinella concorre al Servizio Nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4. Attività del GICPC Valtinella

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GICPC Valtinella, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore dei Comuni della convenzione o del GICPC Valtinella, e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo secondo le disposizioni appositamente previste dalla conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.

3) Il GICPC Valtinella opera nel rispetto delle indicazioni operative dei Sindaci e delle direttive previste dal Piano di protezione civile dei Comuni aderenti alla convenzione intercomunale, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonchè delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione Civile.

4) Il Comune capofila, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- un registro dei volontari iscritti al GICPC Valtinella;
- un registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei volontari del GICPC Valtinella;
- un registro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Coordinamento del GICPC Valtinella, di cui al successivo art. 12.

Il coordinatore, inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette ai Sindaci una relazione sulle attività operative dell'anno precedente, compiute dal GICPC Valtinella.

Art. 5.

Ammissione, esclusione e limiti di partecipazione al GICPC Valtinella

- 1) Possono essere ammessi al GICPC Valtinella i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GICPC Valtinella, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività, ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. I volontari minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale (o attraverso il tutore).
- 3) Al GICPC Valtinella, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GICPC Valtinella è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui dovranno essere allegati documenti e dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del codice fiscale;
 - copia di eventuale patente di guida, brevetti o abilitazioni.

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune capofila e viene comunicata all'interessato ed al coordinatore operativo del GICPC Valtinella.

In caso di rigetto motivato, il sindaco (o un suo delegato) del Comune capofila deve darne comunicazione all'interessato ed al coordinatore operativo.

6) I Comuni promuovono e incentivano l'adesione dei cittadini al GICPC Valtinella, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione, in coerenza con le iniziative di formazione e di concerto con il coordinatore del GICPC Valtinella.

Art. 6. Volontari effettivi

1) Possono diventare volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GICPC Valtinella, e che superano con esito positivo il corso di addestramento (come definito dalle vigenti norme regionali) ed un periodo di prova della durata di mesi 6.

Durante il periodo di prova i volontari devono essere affiancati dai volontari effettivi già operativi e che siano Capisquadra o volontari esperti.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GICPC Valtinella;
- vestiario e DPI idonei,
- copia del presente regolamento.

3) I volontari effettivi regolarmente iscritti possono assumere la qualifica di operativi e non operativi, i volontari operativi possono partecipare a tutte le attività addestrative e operative su tutto il territorio Nazionale.

Nella sezione non operativi, rientrano i minori sino al compimento del 18 anno, i volontari che non abbiano superato i corsi specifici di abilitazione, i volontari che lo richiedono espressamente o che per particolari condizioni psicofisiche non possano partecipare compiutamente a tutte le attività del GICPC Valtinella.

Art. 7. Perdita della qualità di appartenente al GICPC Valtinella

1) La qualità di appartenente al GICPC Valtinella si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi;
- c) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 3 mesi continuativi, quando tale assenza è reiterata nell' arco di 12 mesi;
- d) mancata osservanza di un numero minimo di ore annuali svolte nelle attività ordinarie ed operative del GICPC Valtinella, identificato in 100 ore annuali;
- e) incompatibilità con l'azione operativa del GICPC Valtinella;
- f) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- g) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile, o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GICPC Valtinella.

h) la mancata accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.

2) La perdita di qualità di appartenente al GICPC Valtinella, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal coordinatore, o dai Sindaci, sentito il parere del Comitato di Coordinamento (di cui al successivo art. 10 del presente regolamento), nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GICPC Valtinella in forma scritta, al coordinatore ed al Sindaco del Comune capofila.

4) Una volta persa l'appartenenza al GICPC Valtinella il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro venti giorni dalla effettiva cessazione. In caso di mancata ottemperanza di tale obbligo, gli sarà addebitato, a cura del Comune capofila, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8. Diritti dei volontari

1) Il volontario del GICPC Valtinella, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, solo se esse sono state preventivamente autorizzate e documentate. Il volontario ha altresì diritto al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) I componenti del GICPC Valtinella sono assicurati, a cura e a spese del Comune capofila, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del GICPC Valtinella.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GICPC Valtinella devono essere svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9. Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

- a) accettare e osservare puntualmente le disposizioni del presente Regolamento;
- b) partecipare con impegno e motivazione alle attività del Gruppo, rispettando la dignità e il ruolo di ciascun componente e mantenendo nei confronti delle singole problematiche uno spirito positivo e costruttivo.
- c) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- d) mantenere nei confronti dei cittadini e colleghi un comportamento educato e professionale rispettando le gerarchie

- e) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- f) indossare l'abbigliamento ed i DPI assegnati GICPC Valtinella, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- g) partecipare alle riunioni, alle attività ed alle assemblee del GICPC Valtinella, ai corsi d'addestramento ed alle esercitazioni o prove addestrative di Protezione Civile promosse dal GICPC Valtinella, o alle quali il GICPC Valtinella prende parte, fatti salvi comprovati motivi;
- h) non partecipare a manifestazioni, esercitazioni, convegni e altre iniziative in uniforme o con stemmi e loghi che richiama al GICPC Valtinella, senza la preventiva autorizzazione.
- i) comunicare prontamente al coordinatore ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza, il domicilio o modificazioni nella propria condizione psico-fisica.

Art. 10. Organi del GICPC Valtinella

- 1) Il GICPC Valtinella è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti;
 - b) Comitato di Coordinamento;
 - c) Coordinatore;
 - d) Caposquadra

Art. 11. Assemblea dei volontari iscritti al GICPC Valtinella

1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GICPC Valtinella, è il luogo di incontro nel quale il coordinatore illustra le attività svolte, i risultati ottenuti e gli indirizzi per le attività future del GICPC Valtinella. I volontari durante l'Assemblea possono esprimere i propri pareri sulle attività svolte e su quelle previste, oltre che sull'organizzazione del GICPC Valtinella.

L'Assemblea è convocata dal coordinatore con dovuto anticipo e si riunisce almeno una volta l'anno.

Le assemblee si terranno di norma in presenza o in modalità telematica (videoconferenza su piattaforma comune).

2) L'assemblea è convocata dal coordinatore, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. Essa può essere richiesta anche su istanza della maggioranza dei volontari effettivi, tramite firma su apposito modulo.

3) L'Assemblea è valida con presenza della maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione e del 30% in seconda convocazione.

4) I volontari possono farsi rappresentare da un altro volontario a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L'Assemblea si esprime a maggioranza:

- elezione con votazione segreta del coordinatore;
- elezione con votazione segreta del vice-coordinatore;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza

dell'assemblea ordinaria;
- proposte del programma delle attività predisposta dal coordinatore.

6) L'Assemblea può altresì esprimersi per proporre la revoca del mandato al coordinatore o al vice-coordinatore, con una votazione a maggioranza qualificata di almeno il 75% degli iscritti

7) L'Assemblea è presieduta dal coordinatore, o in sua assenza dal vice-coordinatore, che nomina un segretario per la verbalizzazione delle decisioni prese dall'Assemblea stessa.

Art. 12. Comitato di Coordinamento

- 1) Il Comitato di Coordinamento è composto, dal coordinatore, dal vice-coordinatore, dai caposquadra e dai i capisquadra non più operativi per sopraggiunti limiti di età del GICPC Valtinella. Esso è presieduto dal componente con più anzianità di servizio presente, che assumerà le funzioni di Presidente del Comitato di Coordinamento, e che sceglierà un segretario al quale far verbalizzare le decisioni prese dal Comitato di Coordinamento stesso.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Comitato di Coordinamento.
- 3) Il Comitato di Coordinamento, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore o quando ne sia fatta richiesta da almeno dalla metà dei suoi componenti tramite istanza scritta. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di dieci giorni, salvo i casi di particolare urgenza in cui la convocazione potrà avvenire con un preavviso di almeno 3 giorni. Il verbale della riunione del Comitato di Coordinamento deve essere sottoscritto da tutti i presenti.
- 4) Il Comitato di Coordinamento, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GICPC Valtinella, sottoposte all'assemblea e approvate ed alla cui attuazione sovrintende il coordinatore;
 - b) collabora con i Comuni aderenti alla convenzione alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione Civile;
 - c) definisce proposte di programmi di formazione ed addestramento con corsi specifici, da sottoporre all'assemblea, ed alla cui attuazione sovrintende il coordinatore;
 - d) programma, in accordo con i Comuni aderenti alla convenzione, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione, anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di Protezione Civile.
 - e) propone e definisce la creazione o la modifica di squadre operative di volontari adeguatamente formati ed informati per fronteggiare specifici rischi cui il territorio è sottoposto, e l'eventuale nomina di responsabili di settore.
 - f) Si esprime sulle proposte di espulsione dei volontari (art 10).
 - g) esprime il proprio parere su proposte di adesioni di altri Enti e/o altri Enti o sottoscrizione di convenzioni e accordi.

Art. 13. Coordinatore

- 1) Il coordinatore dei volontari del GICPC Valtinella è indicato tramite votazione dell'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5, ed è nominato dal Sindaco del Comune capofila (ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 1/2018), sentiti i Sindaci degli altri Comuni aderenti alla convenzione.
- 2) Il ruolo di coordinatore è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. E' incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile.
- 3) Il mandato del coordinatore dura per un periodo di 5 anni e può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 6 del presente regolamento.
- 4) Il mandato di coordinatore può essere altresì revocato dal Sindaco del Comune capofila, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni aderenti alla convenzione, con provvedimento motivato, ed acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento.
- 5) Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 6) Il coordinatore organizza le attività del GICPC Valtinella secondo gli indirizzi
- 7) dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile dei Comuni aderenti alla convenzione e, in accordo con i Sindaci, è il referente delle attività dei volontari afferenti al GICPC Valtinella.
- 8) Il coordinatore relaziona ai sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione le necessità
- 9) del GICPC Valtinella, e lo rappresenta nelle sedi istituzionali.
- 10) Il coordinatore cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti delle mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento. Il coordinatore comunica le generalità dei capisquadra scelti dal Comitato di Coordinamento ai Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.
- 11) Il coordinatore programma i turni di reperibilità dei capisquadra e dei volontari del GICPC Valtinella.
- 12) Il coordinatore deve aggiornare con costanza i dati relativi agli elenchi dei materiali, dei mezzi, e degli strumenti assegnati al GICPC Valtinella.
- 13) Il coordinatore porta a conoscenza dei componenti del GICPC Valtinella le direttive impartite dai Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione, ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
- 14) L'Assemblea dei volontari ai sensi dell'art. 11, comma 5 del presente regolamento, elegge un vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del

presente articolo, che coadiuva il coordinatore in ogni sua funzione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

- 15) Il coordinatore controlla annualmente la congruità e la validità del presente regolamento ed in caso di necessità propone i necessari aggiornamenti alla Conferenza dei Sindaci ed all'Assemblea dei volontari.

Art. 14 Caposquadra

- 1) Il caposquadra è nominato dal coordinatore, dopo aver sentito il parere del vice-coordinatore. E' nominato tra i volontari che abbiano almeno 5 anni di operatività, che abbiano un'età compresa tra i 30 ed i 75 anni, e che partecipano alle attività del gruppo con costanza e dedizione, previa valutazione delle doti di leadership.

Art. 15. Organizzazione operativa del GICPC Valtinella

- 1) In base a quanto previsto dai piani di Protezione Civile dei Comuni aderenti alla convenzione ed ai rischi specifici del territorio, l'Assemblea dei volontari, su proposta del Comitato di Coordinamento, individua tramite votazione le specializzazioni del GICPC Valtinella all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) In relazione ai rischi presenti sui territori dei Comuni aderenti alla convenzione, alla storia del GICPC Valtinella, al numero di addetti specializzati e attivi si ritiene che la specializzazione prevalente del GICPC Valtinella sia l'Anti Incendio Boschivo (A.I.B).
- 3) Eventuali modifiche potranno essere apportate a mezzo di votazione dell'assemblea generale e deve ottenere i due terzi più uno degli aventi diritto al voto.
- 4) Il GICPC Valtinella garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile. Il volontario deve seguire le indicazioni date dalla struttura di comando. Se il volontario ritiene di non avere le capacità o la formazione necessaria ad ottemperare ad una richiesta della struttura di comando, può rifiutarsi di eseguire tale indicazione. Tuttavia, il volontario non può agire autonomamente senza autorizzazione da parte del proprio responsabile (Caposquadra, coordinatore o vice-coordinatore) o operare in contrasto alle indicazioni della struttura di comando.
- 5) Il GICPC Valtinella si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate squadre operative e responsabili di settore, anche temporaneamente. La squadra è formata da un numero minimo di 4 unità. Ogni unità deve avere al proprio interno almeno un caposquadra, o in mancanza di esso, un volontario scelto dal coordinatore che opera per quello specifico intervento nelle vesti di caposquadra.
- 6) Il caposquadra ha il compito di portare a termine l'intervento assegnatogli dal coordinatore, curando in modo particolare la sicurezza e l'incolumità dei componenti

della squadra, dei mezzi, e delle attrezzature a sua disposizione. Il caposquadra decide quali sono i ruoli operativi degli altri componenti della squadra.

- 7) Durante le emergenze il GICPC Valtinella, anche strutturato in varie squadre, su indicazione dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione e sotto la guida del coordinatore, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n.1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 8) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GICPC Valtinella si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 9) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GICPC Valtinella gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente i Comuni oggetto delle attività e gli eventuali Enti preposti.
- 10) Sono previste turnazioni e reperibilità dei volontari secondo indicazioni definite dal coordinatore.

Art. 16.

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) I Comuni aderenti alla convenzione assegnano al GICPC Valtinella una sede operativa identificata, nello stabile di proprietà del Comune di Casciago, sito in Via Della Fontana 17 deliberazione G.C, n° 5 del 28/01/2020. All'interno di tale stabile troveranno posto la sala operativa, la sala riunioni, la segreteria, l'officina e l'autorimessa del GICPC Valtinella (planimetria allegata).
- 2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli a disposizione del GICPC Valtinella secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore, fatto salvo il possesso dello stesso, di competenze accertate, (abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida).
- 3) Il Comune capofila, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GICPC Valtinella mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GICPC Valtinella.
- 4) Gli oneri relativi al mantenimento, manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono di competenza del Comune capofila, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni, e saranno ripartite proporzionalmente (ad abitante) a seguito di rendicontazione annua.
- 5) Il Comune capofila può rivalersi sui responsabili, per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 6) Al GICPC Valtinella possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi, resi disponibili da parte di altri Enti o da privati, a seguito di sottoscrizione di appositi accordi.

Mezzi e attrezzature possono essere messi a disposizione volontariamente dai volontari iscritti al GICPC Valtinella, tali beni che rimarranno di proprietà del volontario dovranno essere registrati su apposito registro, indicando la data di ingresso e sommariamente lo stato conservativo.

- 7) Le attrezzature messe a disposizione per più di 6 mesi verranno sottoposte a manutenzione ordinaria a carico del GICPC Valtinella, rientreranno nella disponibilità del volontario a semplice richiesta nello stato in cui sono, nessun indennizzo sarà riconosciuto in caso di rottura o perdita.

Art. 17.

Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune capofila, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GICPC Valtinella, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune capofila sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme stanziare dai singoli Comuni aderenti, eventualmente provenienti da convenzioni, contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GICPC Valtinella.
Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in Materia
- 3) Il Comune capofila ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 18.

Norme Transitorie e di Rinvio

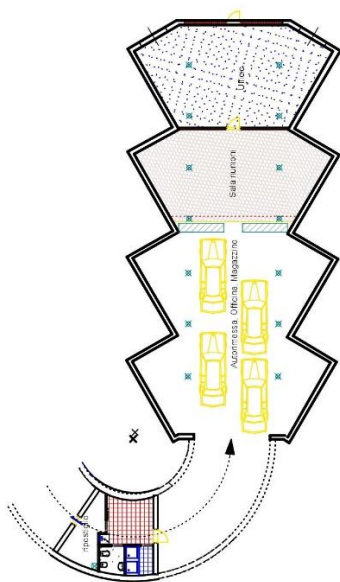
- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla normativa vigente.
- 2) Il presente regolamento entrerà in vigore al 1 gennaio 2024

Casciago, li _____

Redattoda:

Altieri Rosalba Coordinatrice – Marco Bacilieri Vce Coordinatore – Gaggioni Alberto Ass.re Delegato

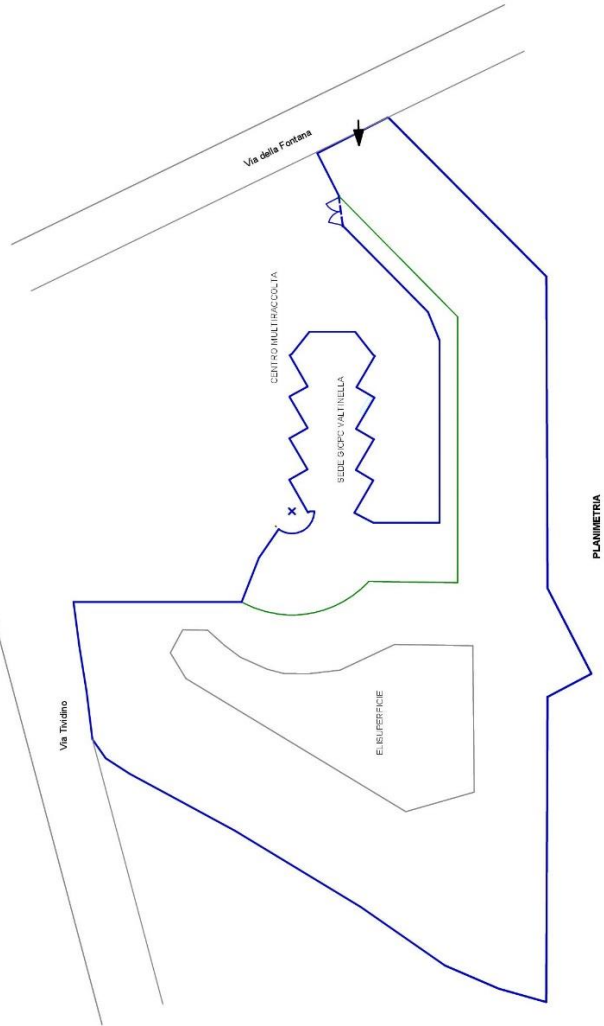
Planimetria sede GICPC VALTINELLA



PIANO TERRA



PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO DI VIA DELLA FONTANA



GRUPPO VALTELLINA Gruppo Intercomunale Gruppo a regolamento	
1	2